

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA                | 314,19 |
| B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995 |        |
| a) Impegni assunti                        | 208,34 |
| b) Pagamenti eseguiti                     | 206,34 |
| c) Residui propri                         | 2,00   |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996           |        |
| a) Impegni assunti                        | =      |
| b) Pagamenti eseguiti                     | =      |

CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto) (in miliardi di lire)

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA                | 108,65 |
| B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995 |        |
| a) Impegni assunti                        | 87,31  |
| b) Pagamenti eseguiti                     | 87,31  |
| c) Residui propri                         | =      |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996           |        |
| a) Impegni assunti                        | =      |
| b) Pagamenti eseguiti                     | =      |

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA                | 192,56 |
| B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995 |        |
| a) Impegni assunti                        | 75,19  |
| b) Pagamenti eseguiti                     | 75,19  |
| c) Residui propri                         | =      |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996           |        |
| a) Impegni assunti                        | =      |
| b) Pagamenti eseguiti                     | =      |

## LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb.F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

|                     |      |       |          |
|---------------------|------|-------|----------|
| - anno 1993         | lire | 100   | miliardi |
| - anno 1994         | lire | 100   | miliardi |
| - anno 1995         | lire | 150   | miliardi |
| - anno 1996         | lire | 500   | miliardi |
| - anno 1997         | lire | 1.000 | miliardi |
| - anno 1998 e segg. | lire | 1.575 | miliardi |

---

Totale      lire      3.425      miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato

peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820,5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (Tab.F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap.8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzioni sopra indicate. Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n.162 (art.2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n.393, convertito in legge 25.9.96, n.496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art.3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3820,5 mld a lire 3480,5 mld.

CAPITOLO 8778 - TESORO

(in miliardi di lire)

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA                | 3.480,5 |
| B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995 |         |
| a) Impegni assunti                        | 790,5   |
| b) Pagamenti eseguiti                     | 790,5   |
| c) Residui propri                         | =       |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996           |         |
| a) Impegni assunti                        | =       |
| b) Pagamenti eseguiti                     | =       |

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994 - 1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento iniziale di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995, ha subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 5,7 mld) e 1997 (- 5,7 mld).

L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione è passata, pertanto, da lire 910 miliardi a lire 892,9 miliardi.

La tab.F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Con D.L. 20 giugno 1996, n.323, convertito in legge 8 agosto 1996, n.425, è stato disposto, con l'art.3, comma 4, la riduzione dello stanziamento relativo all'anno 1996 del corrispondente capitolo di bilancio (cap.8788) di lire 50 mld, con contestuale slittamento all'anno 1998.

Le risorse finanziarie come sopra individuate saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO

(in miliardi di lire)

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA                | 892,9 |
| B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1995 |       |
| a) Impegni assunti                        | 334,3 |
| b) Pagamenti eseguiti                     | 334,3 |
| c) Residui propri                         | =     |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996           |       |
| a) Impegni assunti                        | =     |
| b) Pagamenti eseguiti                     | =     |

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N.74 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 1995, N.560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardati precedenti alluvioni.

Scopo della legge di cui trattasi è quella di fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi in varie Regioni dell'Italia a seguito degli eccezionali eventi alluvionali manifestatisi nell'anno 1995, nonché di prevedere ulteriori interventi in favore di alcune zone del Paese colpite da precedenti eventi calamitosi.

Per quanto riguarda più specificatamente gli interventi i cui finanziamenti fanno carico al Ministero del tesoro, gli stessi derivano dalle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 15 - bis

con il comma 1 dell'articolo in questione è stata destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione alle finalità di cui all'art.1 della legge 3 aprile 1980, n.115 (ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della Comunità montana della Valnerina.

CAPITOLO 8779 - TESORO

(in miliardi di lire)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA        | 9,00 |
| B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995 |      |
| a) Impegni assunti                | =    |
| b) Pagamenti eseguiti             | =    |
| c) Residui propri                 | =    |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996   |      |
| a) Impegni assunti                | =    |
| b) Pagamenti eseguiti             | =    |

b) articolo 16

il comma 2-bis dell'articolo di cui trattasi ha previsto che, nel rispetto del limite di spesa non superiore a lire 10

miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata ad estendere i benefici previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 19 dicembre 1994, n.691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.35, e successive modificazioni, ai soggetti di cui al D.L. 4 novembre 1992, n.426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n.497, alle medesime condizioni e con le stesse modalità, considerando come acconto quanto percepito dai soggetti medesimi ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.498 e successive modificazioni.

I benefici sopra richiamati riguardano i soggetti titolari di immobili, anche ad uso non abitativo, che siano andati distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino ovvero siano stati danneggiati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, nonché dei soggetti residenti nelle aree danneggiate e che abbiano subito la distruzione o la perdita di beni mobili registrati.

Tali benefici, per effetto della norma di cui trattasi, vengono estesi ai soggetti che presentano analoghe situazioni nelle regioni Toscana, Piemonte e Sardegna e che in passato, ai sensi dell'art.1, comma 1, della L. 497/92 sopra richiamata, hanno già beneficiato del contributo straordinario previsto per la realizzazione di interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre ed ottobre 1992.

Alla stesura della presente relazione non è ancora intervenuta da parte della Conferenza Stato-Regioni la ripartizione tra le predette regioni del finanziamento previsto dall'art.16, comma 2-bis, della legge in trattazione.

#### CAPITOLO 8793 - TESORO

(in miliardi di lire)

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA        | 20,00 |
| B) SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995 |       |
| a) Impegni assunti                | =     |
| b) Pagamenti eseguiti             | =     |
| c) Residui propri                 | =     |
| C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1996   |       |
| a) Impegni assunti                | =     |
| b) Pagamenti eseguiti             | =     |

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978 n. 468 art.15, IV e V comma)

## INDICE PER LEGGI

## Direzione Generale del Tesoro

|       |              |      |    |     |
|-------|--------------|------|----|-----|
| Legge | 25 luglio    | 1952 | n. | 949 |
| Legge | 28 maggio    | 1973 | n. | 295 |
| Legge | 28 novembre  | 1980 | n. | 784 |
| Legge | 14 maggio    | 1981 | n. | 219 |
| Legge | 25 marzo     | 1982 | n. | 94  |
| Legge | 10 maggio    | 1983 | n. | 189 |
| Legge | 27 febbraio  | 1985 | n. | 49  |
| Legge | 5 aprile     | 1985 | n. | 118 |
| Legge | 5 aprile     | 1985 | n. | 135 |
| Legge | 2 maggio     | 1990 | n. | 102 |
| Legge | 30 luglio    | 1990 | n. | 218 |
| Legge | 9 gennaio    | 1991 | n. | 19  |
| Legge | 28 giugno    | 1991 | n. | 208 |
| Legge | 23 gennaio   | 1992 | n. | 32  |
| Legge | 14 febbraio  | 1992 | n. | 185 |
| Legge | 18 gennaio   | 1993 | n. | 68  |
| Legge | 24 settembre | 1994 | n. | 644 |

**LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti****Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.**

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

a) dalla legge n. 526/82 art.30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D) e per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D),

b) dalla legge 130/83 art.19 comma 1 per 980 md.,

c) dalla legge 887/84 art.14 comma 6 per 560 md.,

d) dalla legge 41/86 art.11 comma 8 e 9 per 750 md.,

e) dalla legge 910/86 art.3 comma 6 per 490 md.,

f) dalla legge 67/88 art.15 comma 43 per 840 md.,

g) dalla legge 38/90 art.28 comma 1/c per 230 md.,

h) dalla legge 321/90 art.1 per 750 md.,

i) dalla legge 237/93 per 400 md.,

l) dalla legge 644/94 art.1 comma 1a per 200 md.,

m) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art.3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

I finanziamenti complessivi sono stati poi rimodulati dalla Legge Finanziaria '96 in 394,4 md. (1996), 303,7 md.(1997), 279,75 md. (1998) e 119,75 md. (1999).

**Situazione a tutto il 1995**

(in md. di lire)

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 7.309,00 |
| b) autorizzazioni a tutto il 1995                            | 6.112,00 |
| c) impegni assunti a tutto il 1995                           | 5.820,00 |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1995                      | 5.820,00 |
| e) autorizzazioni previste per il 1996<br>ed anni successivi | 1.197,00 |

**Esercizio 1996**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         | 291,00 |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    | 291,00 |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   | 494,40 |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi | 494,40 |

**LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni****Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale**

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n.730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md.

Fanno capo allo stesso capitolo di conferimento del fondo considerato (n.7775 della DGTesoro) anche:

- il fondo contributi per le finalità (agevolazioni per l'acquisto di macchinari) di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965, che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D e di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D,
- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato di 1.377 md. con la legge 35/95 art.2,c.1,
- il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dai finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con la legge 1142/68, che viene incrementato con legge 35/95 art.2, c1 di 30 md. per ciascuno degli anni '97 e '98 e di 40 md. per il 1999.

La legge finanziaria '96 ha rimodulato la cifra residua in 415,85 md. (1996), in 543,00 md. (1997), in 727,00 md. (1998) e 842,00 md. (1999).

Situazione a tutto il 1995  
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive

12.067,25

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| b) autorizzazioni a tutto il 1995                            | 9.489,00 |
| c) impegni assunti a tutto il 1995                           | 9.488,00 |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1995                      | 9.488,00 |
| e) autorizzazioni previste per il 1996<br>ed anni successivi | 2.578,25 |

## Esercizio 1996

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         | 107,00 |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    | 107,00 |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   | 358,85 |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi | 358,85 |

## LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione

La legge 784/80 art.11 comma 16 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione per un totale di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Ulteriori finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89 integrato di ulteriori 300 md. (legge finanziaria n. 67/88) e di 150 md. dalle leggi finanziarie '92 e '93" tab.D.

Con D.M. 102841 del 27.1.93 è stata assegnata al cap. 7802 la somma:198,6 md. per l'anno '93 (L.183/87 art.6 e DPR.n.568/88 art.10 comma 2, su delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95). La legge finanziaria '95 ha poi rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Per effetto della legge 85/95 l'importo residuo è stato ridotto del 3%.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md. (DM RGS n. 108598) che sono stati pagati nell'anno.

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

Situazione a tutto il 1995  
(in md. di lire)

|                                                              |          |     |
|--------------------------------------------------------------|----------|-----|
| a) autorizzazioni complessive                                | 2.391,20 | (*) |
| b) autorizzazioni a tutto il 1995                            | 2.352,40 |     |
| c) impegni assunti a tutto il 1995                           | 2.313,60 |     |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1995                      | 2.230,87 |     |
| e) autorizzazioni previste per il 1996<br>ed anni successivi | 38,80    |     |

Esercizio 1996

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         | -    |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    | 2,76 |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   |      |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi |      |

(\*) le quota del 1995/96 ridotte del 3% per effetto della legge 85/95

**LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI****Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.**

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 per 2.300 md. per gli anni dall'85 all'87,

legge 41/86 art. 6 comma 4 per 3.000 md. dall'86 all'88,

legge 910/86 art. 6 comma 2 per 3.500 md.,

legge 67/88 art. 17 comma 3 per 2.500 md..

Le leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 subiscono una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

Gli importi, stornati dal capitolo 8908, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

La legge finanziaria '96 ha rimodulato l'importo residuo (L. 910/86 e L. 67/88) in 368,95 md. per il '96 e 294 md. per il '97.

Situazione a tutto il 1995  
(in md. di lire)

|                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| a) autorizzazioni complessive                                | 11.300,00 (*) |
| b) autorizzazioni a tutto il 1995                            | 10.589,20     |
| c) impegni assunti a tutto il 1995                           | 10.589,20     |
| d) pagamenti effettuati a tutto il 1995                      | 8.995,00      |
| e) autorizzazioni previste per il 1996<br>ed anni successivi | 662,95        |

Esercizio 1996

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| a) impegni assunti nei primi sei mesi         |          |
| b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi    |          |
| c) impegni previsti per i successivi 6 mesi   |          |
| d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi | 1.594,20 |

\* ridotte a 11.252,15 per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95